



## PROVINCIA DI FOGGIA

### Ufficio Elettorale

## INDICAZIONI PROCEDIMENTO ELETTORALE

In ordine alla presentazione delle liste dei candidati a consigliere provinciale, per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Foggia, per le elezioni (indirette) che si svolgeranno domenica 19 aprile 2026, si rappresentano di seguito alcune indicazioni relative al corretto svolgimento della procedura elettorale, in particolare alle sottoscrizioni e relative autentiche e alla rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale.

#### **Sottoscrizioni e autentiche**

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno sei (6) candidati e da non più di dodici (12) candidati.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della legge n. 56/2014, da almeno il **5 per cento** degli aventi diritto al voto (**n. 773**) → **necessarie almeno n. 39 sottoscrizioni** (NUMERO MINIMO).

Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale (verbale del 19 marzo 2026 dell'Ufficio Elettorale).

**I candidati alla carica di consigliere della Provincia non possono sottoscrivere le liste, né della propria lista né di altre liste per la medesima elezione.**

Per ogni sottoscrittore va indicato il **nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori**. Va altresì indicato il **comune**, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (**sindaco o consigliere comunale**).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, da: **notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale**.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La presentazione delle sottoscrizioni alle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale può avvenire, oltre con il foglio principale, anche mediante eventuali fogli separati (rispetto a quello principale).

**I moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire all'Ufficio elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori erano consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati.**

#### **Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale**

L'art.1, comma 71, della legge n. 56/2014 prevede che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (60%) del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In caso contrario, l'Ufficio elettorale in sede di verifica delle candidature, riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al comma 71.

Si evidenzia che la lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto (numero 6 candidati) è **inammissibile**.

Per meglio esplicitare le risultanze della proporzione in ordine al numero dei candidati consiglieri nella lista (minimo n. 6 candidati – massimo n. 12 candidati) si rappresenta nella seguente tabella:

NUMERO DEI CANDIDATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER GENERE
6	3
7	4
8	4
9	5
10	6
11	6
12	7